



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 aprile 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2014/0180 (COD)

7774/15
ADD 1

FIN 261
INST 105
CODEC 464

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	11108/15 FIN 429 INST 292 CODEC 1503 - COM(2014) 358 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (prima lettura) – <i>Richiesta di mandato in vista di triloghi informali con il Parlamento europeo</i>

RISULTATI DELLE DISCUSSIONI

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

[...]²

¹ GU C 52 del 13.2.2015, pag. 1.

² I considerando saranno discussi in un secondo tempo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari, compresi gli obblighi di cui all'articolo 108, paragrafo 5;"
- 2) alla parte prima, l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente:

"TITOLO V

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI";

- 3) alla parte prima, titolo V, capo 1, le sezioni 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

"Sezione 1

Ambito d'applicazione e principi di aggiudicazione

Articolo 101

Definizioni ai fini del presente titolo

1. Per "appalto" si intende l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di lavori, forniture o servizi, e l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Per "appalto pubblico" si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Gli appalti pubblici includono quanto segue:

- a) gli appalti immobiliari;
 - b) gli appalti di forniture;
 - c) gli appalti di lavori;
 - d) gli appalti di servizi.
3. Per "contratto di concessione" si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per affidare a un operatore economico l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi. La remunerazione consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi in questione.
 4. Per "contratto" si intende un appalto pubblico o un contratto di concessione.
 5. Per "contratto quadro" si intende un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

- 5 bis. Per "sistema dinamico di acquisizione" si intende un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente.
6. Per "operatore economico" si intende una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che offrano la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili.
7. Per "documento di gara" si intende qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura, ivi compresi:
- a) le misure di pubblicità stabilite nell'articolo 103,
 - b) l'invito a presentare offerte,
 - c) il capitolato d'onori, che include le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo,
 - d) il progetto di contratto.
- 7 bis. Per "decisione amministrativa" si intende una decisione di un'autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo le disposizioni legislative del paese in cui l'operatore economico è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero secondo le disposizioni legislative dell'Unione applicabili.
- 7 ter. Per "centrale di committenza" si intende un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.
- 7 quater. Per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta.
- 7 quinquies. Per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a un dialogo competitivo, a un partenariato per l'innovazione, a un concorso di progettazione o a una procedura negoziata.

- 7 sexies. Per "potenziale offerente" si intende un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte.
- 7 septies. Per "subappaltatore" si intende un operatore economico proposto da un candidato o offerente o contraente a eseguire parte di un contratto. Non ha un impegno giuridico diretto con l'amministrazione aggiudicatrice.
- 7 octies. Un contratto avente ad oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o entrambi, è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
8. Fatti salvi gli articoli 106, 107 e 108, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni, né ai contratti di assistenza tecnica definita conformemente all'articolo 125, paragrafo 8, conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'ulteriore definizione e ambito di applicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, la nomenclatura applicabile con riferimento al "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" (CPV), i contratti misti, gli operatori economici nonché i contratti quadro e contratti specifici basati su questi ultimi che coprono la durata massima dei contratti quadro e l'aggiudicazione e le modalità di attuazione dei contratti specifici basati su contratti quadro conclusi rispettivamente con uno o più operatori economici.

Articolo 102

Principi applicabili alle procedure di appalto e ai contratti

1. Tutte le procedure di appalto e tutti i contratti rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non può essere stabilito nell'intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto può essere frazionato a tal fine.

Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

2 bis. L'amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno tenendo debitamente conto di un'ampia concorrenza.

Sezione 2

Pubblicità

Articolo 103

Pubblicità

1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o all'articolo 190, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
 - a) un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d);
 - b) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.
2. Le procedure di valore inferiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, o all'articolo 190 sono oggetto di una adeguata pubblicità.
3. La pubblicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti per la pubblicità delle procedure con riferimento al loro valore rispetto alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, la pubblicità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice nel pieno rispetto del principio di non discriminazione e il contenuto e la pubblicazione dei bandi di gara.

Sezione 3

Procedure di appalto

Articolo 104

Procedure di appalto

1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:
 - a) procedura aperta;
 - b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;
 - c) concorso di progettazione;
 - d) procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;
 - e) dialogo competitivo;
 - f) procedura competitiva con negoziazione;
 - g) partenariato per l'innovazione;
 - h) procedure a seguito di invito a manifestare interesse.

1 bis. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.

1 ter. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e non rientrano in una situazione di esclusione, di cui agli articoli 106 e 107, a presentare un'offerta.

Nonostante il primo comma, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori, indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

1 quater. In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:

- a) alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;
- b) a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 118, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione o offerte;
- c) a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;

- d) al partenariato per l'innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;
- e) alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per i contratti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE¹, per i casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate tra l'altro alla natura o alla complessità dell'oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;
- f) alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o, qualora la procedura negoziata sia senza pubblicazione previa, solo per tipi specifici di acquisti che esulano dal campo di applicazione della direttiva 2014/24/UE e per circostanze eccezionali chiaramente definite negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

4 bis. Il sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi e le modalità aggiuntive di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti di cui al paragrafo 1 con riferimento al loro valore rispetto alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, il numero minimo di candidati da invitare per ciascun tipo di procedura, le ulteriori condizioni per il ricorso alle varie procedure, il sistema dinamico di acquisizione e le offerte irregolari e inaccettabili.

¹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Appalto congiunto e interistituzionale

1. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli articoli 208 e 209 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del susseguente contratto diretto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Gli organismi istituiti dal Consiglio nell'ambito della PESC di cui al titolo V del TUE possono anch'essi partecipare alle procedure interistituzionali.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine dall'avvio della procedura di appalto e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici (appalto congiunto).

Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati dell'Unione si può procedere ad un appalto congiunto, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

In caso di procedura di appalto congiunta, si applicano le disposizioni procedurali dell'istituzione.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50%, oppure in altri casi debitamente motivati, l'istituzione può decidere che si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché esse possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione.

L'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato EFTA o di un paese candidato all'adesione all'Unione che svolgono congiuntamente la procedura di appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle domande di partecipazione o delle offerte, sull'aggiudicazione del contratto, sul diritto da applicare al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'appalto interistituzionale.

Articolo 105

Preparazione di una procedura

1. Prima dell'avvio di una procedura, l'amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione dell'appalto.
2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. Indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono l'osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro applicabili.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto dei documenti di gara, in particolare i progetti di contratto, le caratteristiche delle etichettature ambientali, sociali o di altro tipo e la consultazione preliminare di mercato.

1. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice esclude un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto disciplinate dal presente regolamento se:
 - a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo le disposizioni legislative del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi comportamento illecito che incida sulla sua credibilità professionale, qualora detti comportamenti denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle fattispecie seguenti:
 - i) per frode o negligenza rendere false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto,
 - ii) concludere accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza,

- iii) violare i diritti di proprietà intellettuale,
 - iv) tentare di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto,
 - v) tentare di ottenere informazioni riservate che possono conferire vantaggi indebiti rispetto alla procedura di appalto;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico è colpevole di:
- i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995¹,
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea², stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio³, nonché corruzione quale definita nelle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto,
 - iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁴,

¹ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

² GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

³ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

⁴ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

- iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹,
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio² ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro,
 - vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³;
- e) l'operatore economico ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio dell'Unione, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁴.

¹ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

² Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

³ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

2. In mancanza di una sentenza definitiva o, laddove applicabile, di una decisione amministrativa nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed f), o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico in base a una qualificazione giuridica preliminare dei comportamenti di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, purché ciò sia necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione del comportamento dell'operatore economico in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. L'amministrazione aggiudicatrice rivede senza indugio la sua decisione di escludere l'operatore economico e/o di irrogare nei suoi confronti una sanzione pecuniaria in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa. Nei casi in cui la durata dell'esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa, spetta all'amministrazione aggiudicatrice stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108.

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa non consideri l'operatore economico colpevole del comportamento oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale è stato escluso, l'amministrazione aggiudicatrice pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono in particolare:

- a) fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal servizio di revisione contabile interna, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;
- b) misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;

- c) decisioni della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti o di organizzazioni internazionali;
 - d) decisioni della Commissione concernenti la violazione delle regole di concorrenza dell'Unione o di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione delle regole di concorrenza dell'Unione o nazionali.
3. Le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice adottate a norma degli articoli da 106 a 108 o, laddove applicabile, le raccomandazioni dell'istanza di cui all'articolo 108 sono emesse conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare, della gravità della situazione, come anche della sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, del tempo trascorso dal verificarsi del comportamento in causa, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza, dell'entità limitata dell'importo interessato ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o di altre circostanze attenuanti, come la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo della dichiarazione di cui al paragrafo 11.
4. L'amministrazione aggiudicatrice, qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, motiva la sua decisione all'istanza.
5. L'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico qualora una persona che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) ad f).
6. Qualora il bilancio sia eseguito in regime di gestione indiretta con paesi terzi, la Commissione, tenuto conto, ove applicabile, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, può adottare una decisione di esclusione alle condizioni enunciate nel presente articolo, a seguito dell'inadempimento da parte del paese terzo delegato a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). Ciò non pregiudica la responsabilità del paese terzo, prevista dall'articolo 60, paragrafo 3, di prevenire, individuare e rettificare, nonché di notificare irregolarità e frodi.

7. Nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico a titolo provvisorio, senza previa raccomandazione dell'istanza, qualora la partecipazione dell'operatore economico in questione alle procedure di appalto costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice si rivolge immediatamente all'istanza e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'istanza.
8. L'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, ove applicabile, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108 non esclude un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto, se:
 - a) ha adottato misure correttive a dimostrazione della sua affidabilità; la possibilità di non escludere l'operatore economico non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d);
 - b) è indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 9;
 - c) tale esclusione sarebbe sproporzionata, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale, oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga prevista nel diritto nazionale.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma, l'amministrazione aggiudicatrice specifica i motivi per non escludere l'operatore economico e ne informa l'istanza di cui all'articolo 108.

9. Le misure correttive di cui al paragrafo 8 possono includere, in particolare:
- a) misure volte a individuare l'origine delle situazioni che danno adito all'esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel settore di attività dell'operatore economico che siano idonei a correggere il comportamento e a impedire che esso si verifichi nuovamente;
 - b) la prova che siano state intraprese misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'Unione dai fatti sottostanti che danno adito all'esclusione;
 - c) la prova che sia stato effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate da un'autorità competente o dei contributi o imposte e tasse di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - d) la collaborazione prestata e il contributo fornito alle indagini svolte dall'autorità competente, come da essa riconosciuto.
10. L'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, ove applicabile, della raccomandazione riveduta dell'istanza di cui all'articolo 108, paragrafo 10, rivede senza indugio la sua decisione di escludere l'operatore economico di propria iniziativa o su richiesta dell'operatore economico escluso qualora quest'ultimo abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1.
11. Il candidato o offerente dichiara, al momento di presentare la domanda di partecipazione od offerta, se si trova in una delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se ha adottato le misure correttive di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo. Se del caso, il candidato o offerente fornisce la stessa dichiarazione firmata da un'entità sulla cui capacità intende fare affidamento. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale dichiarazione per i contratti di valore molto modesto da definire negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 210.

12. Se l'amministrazione aggiudicatrice lo esige e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il candidato o offerente nonché l'entità sulla cui capacità egli intende fare affidamento forniscono:
- a) adeguata prova di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1;
 - b) informazioni sulle persone che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo e adeguata prova che una o più di tali persone non si trovino in una delle situazioni di esclusione elencate al paragrafo 1, lettere da c) a f).
13. L'amministrazione aggiudicatrice può altresì applicare i paragrafi da 1 a 12 del presente articolo a un subappaltatore. In tal caso, esige che un candidato o offerente sostituisca un subappaltatore o un'entità sulla cui capacità intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione.
14. Per garantire un effetto deterrente, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, ove applicabile, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, può irrogare una sanzione pecuniaria ad un operatore economico che abbia tentato di ottenere l'accesso a fondi dell'Unione partecipando o chiedendo di partecipare a una procedura di appalto allorché si trova in una delle seguenti situazioni di esclusione senza averlo dichiarato conformemente al paragrafo 11:
- a) le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), in alternativa a una decisione di escludere l'operatore economico, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3;
 - b) le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), in aggiunta a un'esclusione che è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, qualora l'operatore economico abbia adottato un comportamento sistematico e ricorrente nell'intento di ottenere indebitamente fondi dell'Unione.

L'importo della sanzione pecuniaria rappresenta tra il 2% e il 10% del valore complessivo del contratto.

15. La durata dell'esclusione non supera uno dei periodi seguenti:
- a) l'eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa di uno Stato membro;
 - b) cinque anni nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d);
 - c) tre anni nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), e) ed f).

L'operatore economico è escluso fintantoché si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

16. Il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico e/o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle seguenti date:
- a) la data alla quale è stato tenuto il comportamento che ha dato adito all'esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale il comportamento cessa, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);
 - b) la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa di un'autorità pubblica o di un'organizzazione internazionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto della Commissione, dell'OLAF, dell'istanza o di qualsiasi entità che partecipi all'esecuzione del bilancio dell'Unione notificato all'operatore economico e riguardante indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all'interruzione.

Ai fini del paragrafo 1, lettera f), si applica il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico e/o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora il comportamento dell'operatore economico rientri in più di uno dei motivi elencati nel paragrafo 1, si applica il termine di prescrizione del motivo più grave.

17. Se necessario, per rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, sono rese pubbliche le seguenti informazioni relative all'esclusione e, ove applicabile, alla sanzione pecuniaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f):
- a) il nome dell'operatore economico in questione,
 - b) la situazione di esclusione con riferimento all'articolo 106, paragrafo 1;
 - c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull'esclusione e/o la sanzione pecuniaria sia adottata in base alla qualificazione preliminare di cui al paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, ove applicabile, decisione amministrativa. In tali casi le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito come pure qualsiasi decisione riveduta dell'amministrazione aggiudicatrice sono immediatamente rese pubbliche. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

18. In nessuno dei seguenti casi possono essere rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 17:
- a) qualora occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;
 - b) qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato all'operatore economico in questione o sia altrimenti sproporzionata, tenuto conto dei criteri di proporzionalità di cui al paragrafo 3 e dell'importo della sanzione pecuniaria;

- c) qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata a titolo eccezionale, fra l'altro, dalla gravità dell'atto e dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione; in tali casi la decisione di rendere pubbliche le informazioni è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

La decisione di rendere pubbliche le informazioni è presa dall'amministrazione aggiudicatrice a seguito della pertinente sentenza definitiva o, ove applicabile, decisione amministrativa, o a seguito della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, secondo il caso. Essa prende effetto tre mesi dopo la notifica della decisione di esclusione e/o l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell'operatore economico.

La pubblicazione è effettuata sul sito internet della Commissione.

Le informazioni rese pubbliche sono cancellate non appena l'esclusione è terminata. In caso di sanzione pecuniaria la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento della sanzione.

In conformità delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 45/2001, in ordine ai dati personali l'amministrazione aggiudicatrice informa l'operatore economico dei diritti conferitigli dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure a sua disposizione per esercitarli.

19. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 11 del presente articolo e la prova di cui al paragrafo 12, lettera a), del presente articolo che un operatore economico non si trovi in una delle situazioni di esclusione, anche con riferimento al documento di gara unico europeo ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, e le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice può o non può esigere la presentazione di tale dichiarazione o prova.

Articolo 107

Rigetto

1. Nell'ambito di una procedura di appalto determinata l'amministrazione aggiudicatrice non aggiudica il contratto a un operatore economico che:
 - a) si trovi in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106;
 - b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
 - c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.
2. Prima di decidere il rigetto di un operatore economico nell'ambito di una determinata procedura, l'amministrazione aggiudicatrice dà all'operatore economico la possibilità di presentare osservazioni, a meno che il rigetto sia stato motivato in conformità del paragrafo 1, lettera a), da una decisione di esclusione adottata nei confronti dell'operatore economico a seguito dell'esame delle sue osservazioni.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le misure atte a evitare distorsioni della concorrenza.

Articolo 108

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1. La Commissione crea e gestisce un sistema per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Il sistema mira a facilitare:
 - a) l'individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'Unione,
 - b) l'esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di esclusione elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e

- c) l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell'operatore economico a norma dell'articolo 106, paragrafo 14.

Le informazioni scambiate nell'ambito di questo sistema sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione e sono gestite nel pieno rispetto del diritto alla vita privata e dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

L'operatore economico soggetto al sistema di individuazione precoce e di esclusione ha il diritto di essere informato dei dati conservati facendone richiesta al contabile della Commissione.

Le informazioni contenute in tale banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Sono rese pubbliche unicamente in conformità dell'articolo 106, paragrafi 17 e 18.

2. L'individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), si basa sulla trasmissione di informazioni alla Commissione da parte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
- a) l'OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, ove un'indagine dell'OLAF in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;
- b) un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un'agenzia esecutiva in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frode, corruzione o gravi violazioni del contratto;

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

- c) un'altra istituzione, un altro ufficio europeo, organismo o agenzia in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frode, corruzione o gravi violazioni del contratto;
 - d) le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 59 nei casi individuati di frodi e/o irregolarità, ove richiesto dalla normativa settoriale;
 - e) le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 60 nei casi individuati di frodi e/o irregolarità.
3. Tranne nei casi in cui le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 comprendono:
- a) l'identificazione dell'operatore economico in questione,
 - b) una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione,
 - c) ogni informazione che possa essere d'ausilio al fine di adottare le misure preventive di cui all'articolo 108, paragrafo 4, la decisione di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafi 1 o 2, o la decisione di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 106, paragrafo 14;
 - d) ove applicabile, eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.
4. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3 ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi, uffici europei e agenzie al fine di consentire loro di adottare misure preventive nell'esecuzione del bilancio. Tali misure non possono andare oltre le prescrizioni dei documenti di gara.

Il periodo di conservazione delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 3 non può superare un anno. Se, durante tale periodo, l'amministrazione aggiudicatrice consulta l'istanza di cui al paragrafo 5 affinché formuli una raccomandazione in un caso di esclusione, il periodo di conservazione può essere prolungato fino a quando l'amministrazione aggiudicatrice ha preso una decisione.

5. La decisione di escludere e/o di irrogare una sanzione pecuniaria e la decisione di pubblicare le relative informazioni possono essere adottate soltanto dall'amministrazione aggiudicatrice dopo aver ottenuto la raccomandazione di un'istanza, qualora tale decisione si basi sulla qualificazione preliminare di cui all'articolo 106, paragrafo 2.
6. L'istanza è composta da un presidente permanente, due rappresentanti della Commissione in quanto proprietaria del sistema, che esprimono una posizione comune, e un rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice richiedente. L'istanza è assistita da un segretariato permanente, ospitato dalla Commissione, che ne garantisce la gestione corrente.
7. L'istanza si riunisce su richiesta di una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 117.
8. Dinanzi all'istanza si applica la seguente procedura:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice richiedente deferisce il caso all'istanza comunicando le necessarie informazioni di cui al paragrafo 3, i fatti e le risultanze di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e la presunta situazione di esclusione;
 - b) l'istanza comunica senza indugio all'operatore economico i fatti in questione, compresa la loro qualificazione giuridica preliminare, i quali potrebbero configurarsi come situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), e/o determinare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; l'istanza trasmette contestualmente la stessa comunicazione alle altre amministrazioni aggiudicatrici;

- c) prima di adottare una raccomandazione, l'istanza dà all'operatore economico e alle amministrazioni aggiudicatrici cui è stata trasmessa la comunicazione la possibilità di presentare osservazioni; l'operatore economico e le amministrazioni aggiudicatrici cui è stata trasmessa la comunicazione dispongono di almeno 15 giorni per presentare osservazioni;
- d) nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere d) ed f), la comunicazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo e la possibilità di cui alla lettera c) del presente paragrafo possono essere differite in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno;
- e) ove la richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice si fondi, tra l'altro, sulle informazioni fornite dall'OLAF, l'Ufficio collabora con l'istanza a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;
- f) l'istanza adotta la propria raccomandazione entro un mese dal ricevimento delle osservazioni dell'operatore economico cui è stata trasmessa la comunicazione a norma della lettera b) del presente paragrafo. Nel caso di cui alla lettera d) del presente paragrafo l'istanza adotta la propria raccomandazione entro un mese dal ricevimento delle osservazioni delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui è stata trasmessa la comunicazione a norma della lettera b) o, in mancanza di tale comunicazione, dalla data in cui le informazioni sono state comunicate all'istanza a norma della lettera a). Il termine di un mese può essere prorogato di un altro mese in casi eccezionali e debitamente giustificati. Qualora l'istanza richieda all'operatore economico informazioni supplementari, il termine di un mese è sospeso per il periodo necessario a consentire all'operatore economico di presentare le osservazioni o informazioni supplementari richieste dall'istanza e fino a che non siano fornite le informazioni supplementari; tale sospensione non deve superare i 15 giorni, salvo in casi debitamente giustificati.

9. La raccomandazione dell'istanza di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, ove applicabile, i seguenti elementi:
- a) i fatti o le risultanze di cui all'articolo 106, paragrafo 2, compresa la loro qualificazione giuridica preliminare;
 - b) una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;
 - c) una valutazione della necessità di escludere l'operatore economico in questione e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;
 - d) una valutazione della necessità di rendere pubbliche le informazioni relative all'operatore economico oggetto di esclusione o di sanzione pecuniaria;
 - e) una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dall'operatore economico.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice preveda di adottare una decisione più severa di quella raccomandata dall'istanza, provvede affinché la decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltato e delle norme sulla protezione dei dati personali.

10. L'istanza rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 10, o in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa in cui sono stabiliti i motivi dell'esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell'esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, secondo comma.

L'istanza notifica senza indugio la propria raccomandazione riveduta all'amministrazione aggiudicatrice richiedente, la quale rivede la sua decisione.

11. La Corte di giustizia ha competenza anche di merito per rivedere una decisione con la quale l'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico e/o irroga nei suoi confronti una sanzione pecuniaria, anche riducendo o aumentando la durata dell'esclusione e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata.

12. A tutte le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità dell'articolo 58 è conferito da parte della Commissione l'accesso alle informazioni sulle decisioni di esclusione a norma dell'articolo 106 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un'esclusione al fine di prendere queste informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di contratti nell'esecuzione del bilancio dell'Unione.
13. Nell'ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 325, paragrafo 5, del TFUE, la Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio del numero totale di esclusioni in corso e di nuove decisioni, nonché di qualsiasi decisione presa dall'ordinatore conformemente alla lettera b) dell'articolo 106, paragrafo 8, nonché, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, delle raccomandazioni adottate dall'istanza.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il sistema dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprendente la banca dati e le procedure standardizzate, l'organizzazione e la composizione dell'istanza, la nomina e l'indipendenza del presidente nonché la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interesse del presidente e dei membri dell'istanza.

[Articolo 109 soppresso]

Articolo 110

Aggiudicazione dei contratti

1. I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato le seguenti condizioni cumulative:
 - a) l'offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

- b) il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 106 o di rigetto ai sensi dell'articolo 107;
- c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti di interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

1 bis. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione possono riguardare unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale.

1 ter. Essa applica i criteri di aggiudicazione per valutare l'offerta.

- 2. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice segue un approccio costo/efficacia, compreso il costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo o di altri criteri di qualità connessi all'oggetto del contratto.

- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di selezione, i criteri di aggiudicazione, compresi i criteri di qualità e l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché i metodi applicati per valutare i costi del ciclo di vita dell'acquisto.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai documenti atti a comprovare la capacità giuridica, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale, nonché a norme dettagliate concernenti le aste elettroniche e le offerte anormalmente basse.

Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una reale concorrenza e la riservatezza del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.
2. La Commissione garantisce con mezzi appropriati e in applicazione dell'articolo 95 che gli offerenti possano registrare il contenuto delle offerte e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico ("appalti elettronici"), salvo in casi debitamente giustificati indicati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 210. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limita l'accesso degli operatori economici alla procedura di appalto.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente disposizione.

3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate. È necessario che la garanzia richiesta sia proporzionata al valore stimato del contratto e sia fissata a un livello adeguato onde prevenire discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici.
4. L'amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Respinge senza aprirle:
 - a) le domande di partecipazione che non rispettano il termine per la ricezione;
 - b) le offerte che non rispettano il termine per la ricezione o che sono pervenute già aperte all'amministrazione aggiudicatrice.

5. L'amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 4 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un'asta elettronica.
- 5 bis. Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettino tutte le prescrizioni minime che figurano nei documenti di gara sono respinte.

Salvo in casi debitamente giustificati, il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice possono chiedere ai candidati od offerenti di presentare documenti supplementari o documenti mancanti, di chiarire i documenti giustificativi relativi ai criteri di esclusione e di selezione, o di spiegare un'offerta anormalmente bassa, entro un termine da essi impartito.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, l'accesso ai documenti di gara, i termini per la comunicazione di informazioni supplementari, i termini in casi urgenti, nonché i mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte e dei cataloghi elettronici, i requisiti tecnici e giuridici per i sistemi elettronici e la deroga all'uso di mezzi di presentazione elettronica delle offerte in casi debitamente giustificati.
- Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la possibilità di chiedere una garanzia dell'offerta e le condizioni di riscatto e svincolo della garanzia, l'apertura e la valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione e l'istituzione e la composizione dei comitati di apertura e di valutazione.

Articolo 112

Contatti durante la procedura

1. Durante lo svolgimento della procedura di appalto, tutti i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano la trasparenza, la parità di trattamento e la buona amministrazione quale definita all'articolo 96. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice contatta l'offerente al fine di correggere un evidente errore amministrativo o chiedere conferma di un elemento specifico o tecnico, salvo in casi debitamente giustificati. I suddetti contatti, come pure ogni altro eventuale contatto, non danno luogo a modificazioni dei documenti di gara o a sostanziali modifiche dei termini dell'offerta presentata, ad eccezione dei casi in cui una procedura a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, autorizza specificatamente tali possibilità.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai contatti consentiti e ai contatti richiesti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti durante la procedura di appalto.

Articolo 113

Decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati o offerenti

1. L'ordinatore responsabile designa l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato o offerente la cui domanda di partecipazione o offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata del periodo di statu quo di cui all'articolo 118, paragrafo 2.

Per l'aggiudicazione di contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell'esito della valutazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in situazione di esclusione, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto le informazioni seguenti:
- a) il nome dell'aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, tranne nel caso di un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;
 - b) l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti e il contenuto della relazione di valutazione e la decisione di aggiudicazione nonché l'informazione dei candidati e offerenti, specificando anche le caratteristiche dell'aggiudicatario.

Articolo 114

Annulamento della procedura di appalto

Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

La decisione è giustificata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.";

4) alla parte prima, titolo V, capo 1, la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 4

Esecuzione del contratto, garanzie e azioni correttive

Articolo 114 bis

Esecuzione e modifiche del contratto

1. L'esecuzione del contratto non può avere inizio prima che lo stesso sia stato firmato.
 2. L'amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 2 bis e purché la modifica non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.
- 2 bis. Un contratto o un contratto specifico può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:
- a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originale che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove siano rispettate tutte le condizioni in appresso:
 - i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;
 - ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione dei costi;
 - iii) l'eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale;

- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
 - ii) l'eventuale aumento del prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
 - i) le soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 190, paragrafo 2, per quanto concerne le azioni esterne applicabili al momento della modifica, e
 - ii) il 10 % del valore del contratto iniziale per i contratti di servizi e forniture e quelli di concessione (lavori o servizi) e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti di lavori;
- d) se i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati.

Le lettere a) e c) del primo comma si possono altresì applicare ai contratti quadro.

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita.

L'amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post previste all'articolo 103, paragrafo 1.

- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la firma e le modifiche dei contratti.

Articolo 115

Garanzie

1. Tranne che per i contratti di valore modesto, l'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, sulla base di una valutazione caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere dai contraenti una garanzia a uno dei fini seguenti:
 - a) limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti;
 - b) garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi;
 - c) garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità previsto dello stesso.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di garanzie che possono essere richiesti ai contraenti, inclusi criteri per l'analisi dei rischi, e l'importo massimo di ciascun tipo di garanzia in percentuale del valore complessivo del contratto.

Articolo 116

Errori sostanziali, irregolarità o frodi

1. Quando la procedura si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice la sospende e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.
- 1 bis. Ai fini del presente articolo, per "errore sostanziale" si intende qualsiasi violazione di una disposizione contrattuale risultante da un atto o da un'omissione che arreca o potrebbe arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione.
2. Quando, dopo la firma del contratto, la procedura o l'esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'esecuzione oppure, se del caso, risolvere il contratto.

Inoltre, l'esecuzione del contratto può essere sospesa al fine di accertare se si sono effettivamente verificati i presunti errori sostanziali e le presunte irregolarità o frodi.

Se gli errori sostanziali, le irregolarità o le frodi sono imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento o recuperare gli importi versati indebitamente, proporzionalmente alla gravità degli errori sostanziali, delle irregolarità o delle frodi.

3. L'OLAF esercita il potere conferito alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹ per effettuare controlli e verifiche sul posto negli Stati membri nonché, conformemente agli accordi vigenti in materia di cooperazione e assistenza reciproca, in paesi terzi e nei locali delle organizzazioni internazionali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la sospensione di un contratto in caso di errori sostanziali, irregolarità o frodi.";

5) gli articoli 117 e 118 sono così modificati:

"Articolo 117

L'amministrazione aggiudicatrice

1. Le istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, le agenzie esecutive o gli organismi ai sensi degli articoli 208 e 209 sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto. Un servizio delle istituzioni dell'Unione non è considerato amministrazione aggiudicatrice se conclude un accordo amministrativo con un altro servizio o con una centrale di committenza.

¹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Le istituzioni delegano, a norma dell'articolo 65, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la delega della funzione di amministrazione aggiudicatrice e le centrali di committenza.

Articolo 118

Soglie applicabili e periodo di statu quo

1. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all'atto della selezione di una procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 103, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nel caso di contratti di valore superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di statu quo.
- 2 bis. Il periodo di statu quo ha una durata di dieci giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di quindici giorni negli altri casi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i contratti distinti e i contratti per lotti, la stima del valore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nonché il periodo di statu quo prima della firma del contratto.";

6) gli articoli 119 e 120 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 119

Norme in materia di accesso agli appalti

La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore degli appalti pubblici, secondo il disposto di detto accordo.

La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all'accesso agli appalti.

Articolo 120

Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.";

7) all'articolo 131, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'articolo 106, paragrafi da 1 a 5, paragrafi 7 e 8, salvo il secondo comma del paragrafo 8, paragrafi 9, 10, 12 e da 14 a 18 e gli articoli 107 e 108 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono dichiarare che non si trovano in nessuna delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 oppure che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 8. L'articolo 108 si applica per analogia ai beneficiari.";

8) all'articolo 131, il paragrafo 5 è soppresso;

9) all'articolo 131, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione, la prova che non rientrino in una situazione di esclusione, i richiedenti che non hanno personalità giuridica, le persone giuridiche che formano un unico richiedente, i criteri di ammissibilità e le sovvenzioni di valore modesto.";

10) all'articolo 138, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le regole del concorso stabiliscono almeno le condizioni di partecipazione compresi i criteri di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafi 1 e 5, e paragrafo 8, lettera a), e all'articolo 107, i criteri di aggiudicazione, l'ammontare del premio, le modalità di pagamento e il diritto di adottare decisioni di esclusione e di irrogare sanzioni pecuniarie.";

11) all'articolo 139 è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. Nessun sostegno finanziario è concesso ai veicoli di investimento dedicati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e all'articolo 107, paragrafo 1, lettere b) e c).";

12) all'articolo 183, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4. Quando partecipa alle procedure di concessione delle sovvenzioni o di aggiudicazione degli appalti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 106, all'articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 108 e all'articolo 131, paragrafo 4, in materia di esclusione e sanzioni relative a appalti e sovvenzioni.";

13) gli articoli 190 e 191 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 190

Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.

2. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Gli articoli 117 e 120 non sono applicabili all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente capo.

Il presente capo si applica:

- a) agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;
 - b) agli appalti aggiudicati da entità o persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), nei casi previsti dalla convenzione di finanziamento di cui all'articolo 189.
3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 189.
 4. Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

Articolo 191

Norme in materia di accesso agli appalti

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. Nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall'ordinatore responsabile.

3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l'Unione, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'accesso alle procedure di appalto.";

14) all'articolo 204 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Agli esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 8, salvo il secondo comma, paragrafi 9, 10 e 11, paragrafo 12, lettera a), e paragrafi da 14 a 18, e agli articoli 107 e 108.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente